

I chiarimenti nella circolare Mise del 17/3: concessione del contributo spalmato su più quote

Nuova Sabatini in cinque rate

Erogazione unica solo se il prestito rientra nei 200 mila €

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Nuova Sabatini in più rate. La Manovra 2022 ha rifinanziato l'agevolazione ripristinando l'erogazione del contributo spalmato su più quote alle imprese che presentano le domande dall'1/1/2022. Come chiarito con circolare Mise n. 696 del 17 marzo (si veda *ItaliaOggi* del 19/3), la legge di bilancio consente l'erogazione dell'incentivo in un'unica soluzione solo se il finanziamento non supera i 200.000 euro. In entrambi i casi, si potrà richiedere il contributo a conclusione dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. Gli investimenti finanziabili devono essere compresi tra i 20.000 euro e i 4.000.000 di euro con durata massima di 5 anni e devono essere avviati successivamente alla domanda di contributo.

La Sabatini dal 1° gennaio 2022. La legge di Bilancio 2022 ha rifinanziato la misura per 900 milioni di euro, così ripartiti: 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l'anno 2027.

Dal 1° gennaio 2022 l'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione per le sole domande connesse a finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro. Per quelle presentate nel corso del 2021 l'incentivo era in ogni caso riconosciuto in un'unica soluzione. In precedenza era prevista l'erogazione in quote annuali per investimenti eccedenti determinati importi. Il contributo è erogato solo a fronte della compilazione telematica di: dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento (modulo Dui); Richiesta unica (modulo Ru) o, in alternativa, Richiesta quote rimanenti (modulo Rqr).

Gli investimenti finanziabili. Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese che alla data

di presentazione della domanda: siano costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Ue; non si trovino in condizioni da risultare imprese in difficoltà.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all'apertura della sede operativa entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento ed attestarne l'avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento.

È finanziabile l'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali oggetto di investimenti, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

Il contributo Mise. Il contributo è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse pari al: 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti 4.0); 2,75% per gli investimenti ordinari, ossia investimenti, diversi dagli investimenti 4.0, riguardanti l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuo-

vi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate in Italia.

Esempio 1.

- Investimento in tecnologie 4.0: euro 250.000 Euro
- durata finanziamento bancario: 5 anni
- contributo spettante: 25.230,96 euro
- erogazione in 5 rate annuali.

Esempio 2:

- Investimento in tecnologie ordinarie: euro 50.000 Euro
- durata finanziamento bancario: 5 anni
- contributo spettante: 3.858,68 euro
- erogazione in un'unica soluzione.

Domande. La domanda di accesso al contributo ministeriale deve essere presentata alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento. Un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni di euro.

Erogazione del contributo. L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

La dichiarazione di ultimazione può essere trasmessa solo dopo l'emissione di tutte le fatture; non è necessario il pagamento delle stesse che, invece, rileva ai fini della presentazione della richiesta di erogazione in cui l'impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo, allegando le liberatorie dei for-



nitori.

L'impresa può richiedere l'erogazione delle quote di contributo contestualmente o dopo l'invio della dichiarazione di ultimazione investimento (comunque entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento). Le richieste sono evase dal ministero entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

— © Riproduzione riservata — ■

La Nuova Sabatini

Finanziamento	<p>Può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia Pmi fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso e deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• di durata non superiore a 5 anni• di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro• interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
Contributo	<p>L'ammontare del contributo Mise è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2,75% per gli investimenti ordinari• 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie c.d. «industria 4.0»)
Erogazione del contributo	<p>È prevista al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni</p>

Ecco tutte le condizioni per accedere

Il contributo è concesso dal Mise a fronte di un finanziamento bancario o in leasing erogato da banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni Mise, Abi e Cdp. Per essere assistito fino all'80% dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi, il finanziamento deve:

- essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing riguardi una pluralità di beni, la durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva;
- essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impre-

sa beneficiaria. Il limite massimo di 4 milioni € è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Mise a favore di una singola pmi dall'entrata in vigore del dl n. 69/13. Il limite minimo di 20.000 euro è riferito alla singola domanda;

- essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
- in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare prima, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

— © Riproduzione riservata —